



Federazione italiana Scherma

Viale Tiziano, 74
00196 R O M A
www.federschermna.it

Provvedimento n. 21/25

3 ottobre 2025

IL GIUDICE SPORTIVO

- letto il Referto Arbitrale (pervenuto a questo ufficio in data 28/09/2025) redatto nei confronti di XXXXX XXXXXX in occasione della prima prova regionale di qualificazione Categoria Assoluti tenutasi in Catania in data 27.9.25;
- ritualmente comunicato il provvedimento di fissazione della decisione, con PEC della Segreteria Federale;
- lette le memorie difensive pervenute a mezzo pec in data 2.10.2025 da parte del Presidente del Club XXXXX XXXXXX;
- considerato che non vi sono elementi di sufficiente certezza atti a far ritenere che le espressioni verbali proferite da XXXXX XXXXXX erano effettivamente rivolte al Giudice di gara;
- considerato inoltre che nello specifico della contestazione il Giudice di gara ha carpito la frase riferita e pronunciata da XXXXX XXXXXX mentre lo stesso era sugli spalti, e non nell'immediatezza dell'assalto in cui il figlio di XXXXX era stato arbitrato;
- considerato infine che Club XXXXX XXXXXX ha dichiarato con le note difensive del proprio Presidente che XXXXX XXXXXX non era nello specifico incaricato dalla società di accompagnare gli atleti della stessa in gara, e che dunque ivi era presente a titolo esclusivamente personale, mentre non risulta nemmeno che XXXXX XXXXXX sia tesserato presso la Federazione Italiana Scherma;
- rilevato che non vi sono elementi che possano far ritenere sussistente la responsabilità presupposta in difetto di elementi di rapportabilità del presunto responsabile al Club XXXXX XXXXXX e inesistenza di tesseramento F.I.S.

P.Q.M.

dispone non doversi provvedere in relazione al referto in oggetto.

Manda alla Segreteria Federale per la comunicazione del presente provvedimento.

Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito federale per esteso, con nominativo oscurato, ex art. 61 R.d.G.

Avv. Giovanni Creti